



## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 2021

Il **16 Giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria. L' acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune di Camigliano. **Per l'anno 2021 sono previste due rate** le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2021

## **SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2021**

Si ricorda che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Il Decreto Rilancio all'art. 177, prevede che "non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitata."

**ALIQUOTE:** in conformità a quanto disposto dalla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023 le aliquote 2021 sono:

- 5,5 % per abitazione principale (solo categ. A1 A8 A9) e pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C/2 C/6 C/7);
- € 200,00 detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze;
- 9,10 ‰ per tutti gli altri immobili;
- 9,10 ‰ per le aree fabbricabili;
- 9,10 % terreni agricoli;
- 1,00 % fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,00 % fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce).

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

**DETRAZIONI:** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione me desima si verifica. **La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**COME SI PAGA E QUANDO:** Il versamento della seconda rata dell'imposta deve essere effettuato tramite modello F24 (sez. IMU e altri tributi locali) entro il 16 giugno. Nella compilazione dei modelli di pagamento bisogna indicare i codici tributi secondo la tabella riportata di seguito e il codice Comune (per il Comune di Camigliano - B477):

Tipologia Immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	====
Altri Fabbricati – COMUNE, per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e	3918	====
pertinenze e da quelli della cat. catast. "D"		
Terreni	3914	====
Aree Fabbricabili	3916	====
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
Immobili cat. D'uso produttivo, esclusa	3930	3925
categ. D10		
Immobili Merce	3939	

Per ogni informazione utile è possibile telefonare al numero 0823/879520 oppure inviando una email a tributi.camigliano@asmepec.it.

Si ricorda che sul sito del Comune di Camigliano all' indirizzo: <a href="https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B477">https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=B477</a> è possibile in autonomia effettuare i conteggi per i versamenti IMU.